



CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, COMPRENSIVO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA ED EX POST, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE LAZIO

Art. 1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di valutazione in itinere, comprensivo della valutazione intermedia ed ex post, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio, secondo le specifiche fornite dai Regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006 e ss.mm.ii. La valutazione analizza l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi previsti nel Programma, allo scopo di migliorarne l'esecuzione (art. 84, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005) e, se del caso, riorientare le politiche. Essa viene effettuata da valutatori indipendenti sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione (art. 84, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1698/2005).
2. L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente Capitolato, nell'ambito delle indicazioni del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (di seguito QCMV) previsto dall'art. 80 del Reg. (CE) 1698/2005 e delle specifiche necessità regionali qui definite, organizza l'attività tramite la conduzione di indagini dirette presso beneficiari e portatori di interessi (dati primari), utilizzando anche le elaborazioni provenienti dal sistema di monitoraggio (dati secondari).
3. Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la valutazione del PSR 2007-2013 è impostata su base poliennale e prevede:
 - la valutazione in itinere annuale, finalizzata all'analisi dei risultati ottenuti in ciascun anno di attuazione del Programma;
 - la valutazione intermedia, finalizzata, con riferimento al periodo 2007-2010, ad analizzare il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della Programmazione, il suo impatto socio-economico e quello sulle priorità comunitarie. Se del caso, essa fornisce indicazioni sulle eventuali modifiche da apportare al Programma al fine di migliorare la qualità del PSR e la sua attuazione;
 - la valutazione ex-post, finalizzata ad analizzare il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza dell'intera Programmazione, il suo impatto socio-economico e quello sulle priorità comunitarie, alla luce degli obiettivi del Programma e degli orientamenti strategici comunitari.
4. Inoltre, le attività di valutazione individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del PSR, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

Art. 2

RIFERIMENTI METODOLOGICI

1. Le attività di valutazione devono essere impostate tenendo conto, oltre a quanto definito dalla regolamentazione comunitaria richiamata all'art.1, anche delle indicazioni metodologiche e dei contenuti dei seguenti documenti:
 - Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) di cui all'art. 80 del Reg. CE (1698/2005);
 - Questionario valutativo comune integrato con i quesiti valutativi aggiuntivi riferiti al PSR 2007/2013 del Lazio, allegato al presente capitolato;
 - PSR 2007/2013 del Lazio nel suo complesso ed in particolare dell'analisi dei fabbisogni evidenziati, della strategia adottata e degli indicatori previsti, nonché delle esigenze di monitoraggio e valutazione;
 - Rapporto di valutazione ex-ante del PSR 2007/2013 del Lazio, ivi compresa la Valutazione

Ambientale Strategica (VAS).

I citati riferimenti metodologici sono disponibili sul sito internet www.agricoltura.regione.lazio.it nella sezione PSR 2007-2013.

Art. 3

CONTENUTI DEL SERVIZIO

1. Il processo di Valutazione dovrà essere svolto secondo le fasi di strutturazione, osservazione, analisi e giudizio, di seguito illustrate. Tutta l'attività di valutazione deve essere condotta in stretto collegamento con l'Amministrazione regionale. Di seguito si definiscono gli obiettivi e le attività richieste per le diverse fasi della valutazione:

a. Strutturazione

In questa fase si richiede, in accordo con la Regione, la definizione delle condizioni di valutabilità finalizzata a consolidare l'impianto valutativo del PSR, partendo da quanto riportato nei documenti di riferimento metodologico indicati all'Art. 2 e nell'offerta tecnica presentata sulla base del presente Capitolato.

La definizione delle condizioni di valutabilità dovrà includere:

- l'attualizzazione della valutazione ex-ante in funzione dell'evoluzione del PSR e dei contenuti dei Piani di Sviluppo Locale relativi all'asse 4 – approccio LEADER;
- la ricostruzione della logica di intervento del PSR e la verifica della coerenza fra fabbisogni/obiettivi e le pertinenti domande valutative e i relativi indicatori;
- la strutturazione definitiva delle domande valutative, della metodologia di risposta alle medesime, e dei relativi indicatori ; identificandone i livelli obiettivo
- la strutturazione definitiva della metodologia di rilievo e di elaborazione dei dati necessari per la quantificazione dei singoli indicatori;
- la definizione dei criteri di raffronto e giudizio per i singoli indicatori;
- la definizione della tempistica di quantificazione degli indicatori nelle diverse fasi della valutazione itinere, comprensiva della valutazione intermedia ed ex post;
- la definizione delle modalità e della tempistica di aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante;
- la definizione dei contenuti e della tempistica di realizzazione degli approfondimenti tematici.

La definizione delle condizioni di valutabilità è suscettibile di aggiornamento sulla base delle necessità che intervengano in corso di realizzazione delle attività.

b. Osservazione

In coerenza con quanto stabilito nella definizione delle condizioni di valutabilità, nella fase di osservazione si prevedono le seguenti attività:

- descrizione del processo di attuazione fisico, finanziario e procedurale del PSR nelle sue fasi salienti;
- raccolta di dati primari ed informazioni qualitative: i dati verranno rilevati dal Valutatore, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti del PSR, secondo quanto necessario per la determinazione degli indicatori di risultato e di impatto per tutte le misure attuate;
- elaborazione delle informazioni di cui ai precedenti due trattini;
- quantificazione degli indicatori di risultato e impatto, con opportuni confronti rispetto ai corrispondenti livelli obiettivo definiti in fase ex-ante, agli indicatori iniziali e al contesto di attuazione, secondo la tempistica e la metodologia contenute nella definizione delle condizioni di valutabilità;
- aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante e corrispondente quantificazione degli indicatori iniziali correlati al contesto e agli obiettivi, almeno in occasione della redazione dei rapporti di valutazione intermedia ed ex-post di cui all'Art. 5;

- georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal Valutatore e di quelli forniti dalla Regione indicati all'Art. 4, tramite digitalizzazione e produzione di coperture cartografiche in formato shape, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione;
- individuazione e descrizione delle buone prassi relative sia all'impianto organizzativo gestionale sia ai diversi assi di intervento.

c. Analisi

Tale fase comporta l'analisi dei risultati dell'attività di osservazione e il loro confronto con i dati di contesto, il livello controfattuale, la situazione iniziale e i livelli obiettivo delineati nella valutazione ex-ante. L'analisi deve essere finalizzata a valutare opportunamente la realizzazione degli orientamenti strategici comunitari e degli obiettivi prioritari e specifici del PSR.

E' prevista, inoltre, l'analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR e al funzionamento del circuito finanziario.

In tale fase verranno utilizzate le metodologie di analisi stabilite nella definizione delle condizioni di valutabilità, facendo ricorso anche ad eventuali modelli di simulazione di tipo quantitativo utilizzabili per indagare gli effetti socioeconomici ed ambientali delle politiche di sviluppo rurale

d. Giudizio

La fase di giudizio è destinata a rispondere a tutte le domande valutative, tenendo conto dei criteri stabiliti nella definizione delle condizioni di valutabilità.

Il giudizio deve essere formulato a livello di singola intervento / azione misura, di singolo asse e di Programma complessivo, con particolare riferimento ai quesiti valutativi relativi agli aspetti trasversali del PSR.

Oltre al giudizio, dovranno essere redatte conclusioni e raccomandazioni nonché limiti di validità del giudizio stesso. Nel caso in cui una misura o una parte del PSR non abbia dato i risultati attesi, occorrerà analizzare le relative motivazioni.

In questa fase il Valutatore, in funzione delle analisi effettuate, potrà formulare proposte di adeguamento del PSR di tipo procedurale ed organizzativo necessarie a garantire la risoluzione dei punti critici eventualmente emersi. In particolare, il Valutatore dovrà giudicare:

- l'efficienza e l'efficacia del PSR;
- l'equilibrio delle misure nell'ambito del PSR;
- il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria;
- la realizzazione delle priorità trasversali, gli effetti dell'approccio integrato e la ricaduta territoriale.

Art. 4

DATI FORNITI DALLA REGIONE

1. La Regione si impegna a fornire al Valutatore i seguenti set di dati:
 - indicatori di prodotto come definiti dal QCMV e dal PSR Lazio 2007/2013;
 - dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del PSR Lazio 2007/2013;
 - ulteriore documentazione afferente al PSR Lazio 2007/2013: Piani di Sviluppo Locale, Progetti Integrati di Filiera, Progetti Integrati Territoriali e altra documentazione amministrativa utilizzata per la gestione del PSR.
2. I dati e la documentazione verranno forniti dall'Amministrazione regionale in formato elettronico (formato dbf o simile per dati alfanumerici, formato pdf o simile per testi, formato shape per dati cartografici), su CD-ROM o supporto equipollente, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in fase di definizione delle condizioni di valutabilità.

Art. 5

PRODOTTI ATTESI

1. Con riferimento all'art. 86 del Reg. (CE) n. 1698/2005, a quanto stabilito nel capitolo 12 del Programma di Sviluppo Rurale in tema di valutazione, alle indicazioni contenute nel Quadro Comunitario di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) e a quanto definito nel documento "Condizioni di valutabilità" di cui all'art. 3 del capitolato, che rappresenta il primo elaborato da produrre, dovranno essere realizzati e consegnati i prodotti di seguito descritti:

- a. rapporti annuali sulle attività di valutazione in itinere, al fine di vagliare le performance realizzative e finanziarie del Programma in termini di efficacia ed efficienza, comprendenti un'apposita sezione sulla quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto
- b. sintesi dei rapporti annuali di cui al punto a;
- c. relazione di valutazione intermedia per il periodo 2007-2010;
- d. sintesi della relazione di cui al punto c;
- e. aggiornamento della relazione di valutazione intermedia per il periodo 2007-2012;
- f. sintesi della relazione di cui al punto e;
- g. relazione di valutazione ex-post riferita all'attuazione del Programma per il periodo 2007-2015, con riferimento al paragrafo 5 dell'art. 86 del Reg. (CE) 1698/2005;
- h. sintesi della relazione di cui al punto g;
- i. dati ottenuti dall'attività di valutazione inclusi quelli derivati dalla rielaborazione delle basi dati fornite dalla Regione;
- j. studi e analisi sulle tematiche specifiche di seguito elencate, quali approfondimenti utili per l'assunzione delle scelte programmatiche e per le attività dell'Osservatorio sullo Sviluppo Rurale:
 - giovani e politiche di genere
 - ambiente (risorse idriche – biodiversità – cambiamento climatico – energie rinnovabili)
 - agroalimentare
 - strategie di sviluppo locale
 - progettazione integrata
 - comunicazione e informazione

Per quanto concerne le prime cinque tematiche sopraelencate il metodo di raccolta dei dati si baserà su interviste dirette presso un campione di soggetti beneficiari del PSR garantendo almeno n. 1.000 interviste totali da ripartirsi in due periodi di raccolta al 2012 e al 2015.

Per quanto concerne, invece, la tematica specifica "comunicazione e informazione", di cui si valuterà l'efficacia nella diffusione del PSR e la percezione dello stesso presso la popolazione obiettivo, verranno effettuate indagini attraverso l'invio a mezzo posta di un questionario con busta di risposta preaffrancata da effettuarsi in due periodi distinti al 2012 e al 2015 su almeno n. 10.000 soggetti scelti tra testimoni privilegiati, potenziali beneficiari e beneficiari del PSR.

Il valutatore, prima di avviare entrambe le attività di indagine, dovrà concordare con l'Autorità di Gestione i seguenti aspetti:

- definizione degli obiettivi della specifica tematica
- periodo di svolgimento

- piano di campionamento
- scelta dei parametri di interesse (stratificazione del campione)
- predisposizione del questionario.

Gli elaborati da prodursi alla fine di entrambe le attività di indagine riporteranno almeno i seguenti capitoli:

- finalità dell'indagine
- popolazione obiettivo e popolazione osservata
- piano di campionamento
- metodo di raccolta dei dati
- metodi di stima adottata
- accuratezza della stima e possibili fonti di errore
- analisi dei dati raccolti
- osservazioni.

Tutte i questionari realizzati in formato cartaceo e le informazioni ottenute a seguito della loro rielaborazione saranno restituite alla Regione in formato elettronico ed organizzate in una banca dati di tipo relazionale in formato dbf.

- k. presentazioni divulgative, in formato pps, dei contenuti dei documenti di cui ai precedenti punti a, c, e, g, i, j, anche al fine del loro utilizzo nell'ambito di incontri ufficiali o seminari.

Art. 6 OBBLIGHI DEL VALUTATORE

1. Il Valutatore dovrà:

- impegnarsi a rivedere la definizione delle condizioni di valutabilità, secondo quanto indicato all'art. 3, punto a), ultimo capoverso;
- impegnarsi ad apportare gli adeguamenti ai prodotti realizzati a fronte di eventuali richieste formulate dall'Amministrazione regionale, dal Comitato di Sorveglianza e dalla Commissione Europea;
- impegnarsi a non sostituire il gruppo di lavoro stabilmente coinvolto nelle attività e definito in sede di offerta senza il preventivo parere positivo dell'Amministrazione regionale;
- garantire la presenza del coordinatore responsabile della valutazione e degli altri componenti del gruppo di lavoro in tutte le occasioni in cui l'Amministrazione regionale ne ravvisi la necessità (riunioni periodiche, incontri con il partenariato, riunioni CdiS, ecc.);
- favorire lo scambio di informazioni in tema di valutazione con la programmazione regionale degli altri fondi (FESR – FSE) e con il programma nazionale della Rete Rurale;
- per gli indicatori che prevedono il rilievo di dati primari attraverso la formazione di campioni di beneficiari e/o non beneficiari, secondo quanto verrà stabilito nella definizione delle condizioni di valutabilità, garantire che le indagini campionarie siano statisticamente rappresentative a livello territoriale pertinente e in grado di assicurare una precisione delle stime, in termini di errore relativo standard, inferiore al 10%;
- per il rilievo di dati contabili relativi alle aziende agricole, dovranno essere utilizzati metodologie e supporti coerenti con quanto utilizzato per i rilievi della rete contabile RICA-REA.

2. Il Valutatore, per l'intero periodo di programmazione 2007/2013, non dovrà essere beneficiario o fornitore di servizi a qualsiasi titolo degli interventi di cui agli ambiti omogenei “A) Attività di supporto” e “C) Attività di informazione e pubblicità” della Misura “Assistenza Tecnica” del PSR 2007/2013 così come definiti con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.964 del 22 dicembre 2008 e con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 303 del 20 febbraio 2009 e ss.mm.ii., per

Art. 7

DURATA ED AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. A norma dell'art. 86 del Regolamento (CE) 1698/2005, l'attività di Valutazione si articola su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015. Pertanto il contratto avrà effetto tra le parti a decorrere dalla data di stipulazione e terminerà il 30 giugno 2016.
2. L'importo previsto a base di gara è fissato in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa ed è riferito all'intera durata del contratto. L'importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
3. L'ammontare del corrispettivo del servizio è determinato sulla scorta dell'offerta economica dell'Aggiudicatario e comprende tutte le prestazioni riconducibili all'oggetto del contratto per l'intera sua durata.
4. L'importo a base d'asta per l'eventuale affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è determinato in Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila), IVA esclusa. Tale importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8

SERVIZI COMPLEMENTARI E RIPETIZIONE DEI SERVIZI

1. Nel periodo di validità del contratto, potranno essere affidati servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al medesimo aggiudicatario del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo e dal presente capitolato.

Art. 9

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati per l'esecuzione del servizio – quali, a titolo esemplificativo, relazioni, elaborati grafici, tabelle di dati, carte tematiche – sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione regionale. Ne è vietato l'uso o la divulgazione, in qualsiasi forma o mezzo, da parte dell'aggiudicatario senza previa autorizzazione della Regione Lazio.
2. Le idee, le metodologie e le tecniche sviluppate dall'aggiudicatario nel corso e in esecuzione del rapporto, costituiscono base di conoscenze ed esperienze comuni alle parti e possono essere impiegate da entrambe, fermo restando che fino alla scadenza del contratto l'aggiudicatario si impegna a non utilizzare, in attività analoghe rese a favore di soggetti terzi, le soluzioni metodologiche originali stabilite di concerto con la Regione in fase di definizione delle condizioni di valutabilità e nei relativi aggiornamenti.

Art. 10

TEMPI DI ESECUZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. Il servizio di valutazione dovrà essere espletato nel rispetto delle scadenze di seguito fissate per l'elaborazione e la consegna dei prodotti finali:
 - entro 2 mesi dall'aggiudicazione del contratto: definizione delle condizioni di valutabilità;
 - entro 4 mesi dall'aggiudicazione del contratto: consegna del primo rapporto annuale di valutazione relativo al 2008 e della sua sintesi;
 - entro il 15 aprile di ogni anno dal 2010 al 2016: consegna dei rapporti annuali di valutazione e loro sintesi, relativi rispettivamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;
 - entro il 15 ottobre del 2010 e del 2012: consegna dei rispettivi rapporti di valutazione intermedia e loro sintesi;
 - entro il 15 ottobre del 2015: consegna del rapporto di valutazione ex-post per l'intero

- periodo di programmazione e relativa sintesi;
- entro il 31 dicembre degli anni 2010, 2012 e 2015 consegna dei dati di cui all'art. 5, lettera i) nei formati indicati all'art. 4, comma 2;
- entro il 31 dicembre del 2012 e del 2015 consegna degli studi ed analisi di cui all'art. 5 lettera j).

2. Per tutti i prodotti indicati, la consegna, entro le scadenze previste al precedente comma, dovrà essere effettuata presso la sede della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Via R.R. Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, in n. 30 copie cartacee a stampa multicolore e in formato elettronico su n. 100 supporti informatici.

Art. 11

VERIFICA ED APPROVAZIONE DELL'OPERA

1. L'Amministrazione regionale, a seguito del ricevimento dei prodotti alle scadenze fissate all'art.10, esamina il prodotto realizzato e, a suo giudizio insindacabile, lo approva ovvero formula osservazioni ovvero propone indicazioni correttive. L'aggiudicatario ha l'obbligo di adeguare il prodotto realizzato sulla base delle osservazioni e delle indicazioni formulate, ripresentando l'elaborato definitivo entro il termine obbligatorio di giorni 7, salvo quello diversamente fissato dalla Regione.
2. La verifica da parte dell'Amministrazione riguarda l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, le clausole contrattuali, la rispondenza del prodotto di valutazione ai parametri comunitari e ai criteri stabiliti nella fase di definizione delle "Condizioni di valutabilità".
3. A seguito della consegna del prodotto definitivo, l'Amministrazione regionale, ove non ritenga di procedere ai sensi del comma 1 formulando ulteriori osservazioni, lo approva ovvero, nel caso di mancata revisione o di reiterata inosservanza delle indicazioni impartite, contesta formalmente l'inadempienza.

Art. 12

TEMPI E MODI DI PAGAMENTO

1. Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
2. L'aggiudicatario consegue il diritto al pagamento per la quota maturata, quando le attività previste siano state adempiute nei termini fissati e siano state approvate.
3. I pagamenti all'aggiudicatario verranno effettuati, successivamente alla consegna ed approvazione, secondo la tempistica e per la quota percentuale fissata in relazione alle singole attività, come da prospetto che segue:

<i>Attività da svolgere</i> \ <i>Anno</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Totali</i>
<i>Definizione delle condizioni di valutabilità</i>	4%							4%
<i>Rapporti annuali</i>	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	40%
<i>Rapporto di valutazione intermedia</i>		10%		10%				20%
<i>Rapporto di valutazione ex post</i>							20%	20%
<i>Dati di valutazione</i>		2%		2%			2%	6%
<i>Studi, ricerche, analisi</i>				5%			5%	10%
Totale per anno	9%	17%	5%	22%	5%	5%	37%	100%

4. L'effettiva erogazione all'aggiudicatario delle somme spettanti avverrà sulla base di quanto stabilito dal Reg. (CE) 1698/2005 e dal PSR 2007-2013 e con le modalità definite dall'Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le Erogazioni per l'Agricoltura.

ART. 13

CESSIONE DEI CREDITI

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione, perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento alle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere al riguardo.

ART. 14

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 15

SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto dovuto per il servizio prestato e per le spese sostenute.

ART. 16

PENALITÀ

1. Il mancato rispetto dei tempi di consegna dei prodotti specificati all'art. 10 comporta l'applicazione, senza necessità di alcuna diffida da parte dell'Amministrazione, di una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1% del corrispettivo atteso per lo specifico prodotto, sino ad un massimo del 30% del detto valore.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento della prestazione la cui mancata o tardiva esecuzione ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancata consegna dei prodotti entro il 30° giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 10 o della proroga, ove richiesta e concessa;
- n. 3 (tre) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione aggiudicatrice che si protraggano oltre il termine di quindici giorni;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'affidatario;
 - cessazione o fallimento del soggetto affidatario.
2. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di incamerare la garanzia di esecuzione a titolo di penale, ed al risarcimento del maggior danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal soggetto affidatario possa dar luogo.
3. In caso di risoluzione del contratto la proprietà dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'appaltatore rimangono acquisiti alla Regione Lazio.

Art. 18

RECESSO UNILATERALE

1. E' facoltà dell'Amministrazione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.
2. In caso di risoluzione del contratto la proprietà dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'appaltatore rimangono acquisiti alla Regione Lazio.

Art. 19

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
2. Nei casi previsti dall'art. 240, comma 22 del D.Lgs. n.163/2006, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Art. 20

TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara informale dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e potranno essere comunicati:
- al personale interno dell'Amministrazione interessato al procedimento di gara;
 - ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e della normativa regionale vigente in materia di accesso;
 - ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.
 - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine di presentazione delle medesime,
 - in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.
3. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

ART. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D. L.GS. N. 196/2003

1. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- di riconoscere il diritto dell'Amministrazione di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
- di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali"

Art. 22

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Per. Agr. Michele Sardilli, in servizio presso la Direzione Regionale Agricoltura, Area Programmazione e Sviluppo Rurale, - Tel. 0651683257 - Fax 0651684309, msardilli@regione.lazio.it
2. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del RUP, sarà cura del nuovo Responsabile nominato darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Art. 23

SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto – compresa tassa di registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc. – sono a completo carico del soggetto aggiudicatario, fatta salva l'IVA che resta a carico dell'Amministrazione.

Art. 24

SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il soggetto aggiudicatario nominerà, all'atto della stipula del contratto, dandone comunicazione scritta alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Area Programmazione e Sviluppo Rurale, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - una figura professionale che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti della Regione Lazio.

Art. 25

COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:
 - per il soggetto aggiudicatario, alla sede e ai relativi recapiti per come indicati nell'offerta fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
 - per la Regione a: Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Area Programmazione e Sviluppo Rurale, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Fax 0651684309;
2. Ogni comunicazione avrà effetto dall'avvenuta protocollazione da parte della Regione.
3. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità qui previste.

Art. 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. La mancanza della documentazione prescritta o il non possesso dei requisiti minimi richiesti comporta l'esclusione del concorrente;
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006;
3. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara;
4. Non sono ammesse offerte per una parte del servizio in questione;
5. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
6. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s. m.;
7. In caso di offerte uguali si procede, seduta stante, al sorteggio a norma dell'art. 77, 2° comma, del R.D. 23.05.1924, n. 827;
8. Il concorrente è vincolato dalla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa salvo richiesta di differimento avanzata dall'Amministrazione aggiudicatrice;
9. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
10. L'aggiudicazione pronunciata in sede di gara ha carattere provvisorio;
11. L'aggiudicazione definitiva del servizio, la non aggiudicazione o l'annullamento della gara si intendono deferiti alle decisioni dell'Amministrazione aggiudicatrice;
12. L'aggiudicazione definitiva è disposta con specifica determinazione adottata dal Direttore competente;
13. Il contratto è stipulato in forma Pubblico Amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio;
14. L'aggiudicatario deve garantire, in corso d'opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate al momento della partecipazione alla gara.
15. In particolare si precisa che:
16. tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario viene trattenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice;
17. la documentazione presentata dai non aggiudicatari può essere restituita con richiesta e spese a loro carico una volta effettuata l'aggiudicazione del servizio.



Questionario allegato
al Capitolato.doc